

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.Ind.it
tribunalefederalesicilia@Ind.it
pec: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 409 TFT 40

DEL 07 GIUGNO 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella personale dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 07 giugno 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 81/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. LORENZO TARANTINO (Dirigente accompagnatore ufficiale A.C.S.D. Colomba Bianca);
Sig. BALDASSARE COTTONE (Dirigente accompagnatore ufficiale A.C.S.D. Colomba Bianca);
A.C.S.D. COLOMBA BIANCA

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11208/61 pf15-16 SS/pp del 14 aprile 2016, il sig. Lorenzo Tarantino, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della A.C.S.D. Colomba Bianca, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta di gara, in occasione della gara Colomba Bianca/Pol. Cianciana del 07/03/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Davide La Mattina, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e per le medesime violazioni la Procura Federale ha deferito il sig. Baldassare Cottone, per avere sottoscritto la distinta di gara, in occasione della gara Tridente/Colomba Bianca del 29/03/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Salvatore Prestifilippo, non regolarmente tesserato ed ancora la A.C.S.D. Colomba

Bianca, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Dirigenti.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta. All'udienza dibattimentale si è presentato il sig. Baldassare Cottone, il quale ha ammesso di avere sottoscritto la distinta in questione, spiegando di avere solo contribuito per evitare che la Colomba Bianca, non presentandosi alla gara, perdesse il titolo sportivo. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico dei sigg. Lorenzo Tarantino e Baldassare Cottone;
Ammenda di € 600,00 a carico della A.C.S.D. Colomba Bianca.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 2 gare del Campionato regionale di 2^a categoria disputate dalla A.C.S.D. Colomba Bianca nelle date del 07/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Pol. Cianciana e Tridente, nelle distinte di gara sono stati rispettivamente indicati quali allenatori i tecnici sigg. Davide La Mattina (iscritto nell'albo S.T. al n° 104.361) e Salvatore Prestifilippo (iscritto nell'albo S.T. al n° 20.906), entrambi non tesserati.

Rileva tuttavia che il sig. Lorenzo Tarantino non risulta essere il dirigente accompagnatore della Società deferita nella gara indicata (del 07/03/2016), né risulta essere il firmatario della relativa distinta.

Le superiori emergenze inducono a ritenere parzialmente fondato il deferimento, avendo il sig. Baldassare Cottone omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliere da ogni addebito il sig. Lorenzo Tarantino e dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Baldassare Cottone;
Ammenda di € 100,00 a carico della A.C.S.D. Colomba Bianca.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 82/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. VINCENZO MANNINO (Dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Citta' di Maletto);

A.S.D. CITTA' DI MALETTO

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 1^a Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11177/57 pf15-16 SS/pp del 14 aprile 2016, il sig. Vincenzo Mannino, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Colomba Bianca, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Città di Acicatena/Città di Maletto del 29/03/2016 e Real Trecastagni/Città di Maletto del 12/04/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Gianluca Bisicchia, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Citta' di Maletto, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al

proprio Dirigente, avendo la Società proposto istanza di patteggiamento ex art. 32 bis C.G.S. e, benchè accolta, non avendone dato esecuzione nei termini di rito.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Vincenzo Mannino;
 Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Città di Maletto.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 2 gare del Campionato regionale di 1^ categoria sopra indicate, disputate dalla A.S.D. Città' di Maletto nelle date del 29/03/2015 e 12/04/2015, nelle distinte di gara il sig. Vincenzo Mannino ha indicato quale allenatore il nominativo del tecnico sig. Gianluca Bisicchia (iscritto nell'albo S.T. cod. n° 108.617), non tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Vincenzo Mannino;
 Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Città di Maletto.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 83/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. LEONARDO CARADONNA (Dirigente accompagnatore A.S.D. Città' Di Petrosino);
 A.S.D. CITTA' DI PETROSINO

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11187/60 pf15-16 SS/pp del 14 aprile 2016, il sig. Leonardo Caradonna, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Città' Di Petrosino, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta della gara Cinquetorri/Città di Petrosino del 29/03/2016, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Giovanni Chirco, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Città' Di Petrosino, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Dirigente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Leonardo Caradonna;
 Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Città' Di Petrosino.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della gara del Campionato di 2^a categoria sopra indicata, nella distinta di gara è stato indicato dal sig. Leonardo Caradonna, quale allenatore, il nominativo del tecnico sig. Giovanni Chirco (iscritto nell'albo S.T. cod. n° 122.677), non tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Leonardo Caradonna;

Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Citta' Di Petrosino.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 84/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE MUNAFO' (Consigliere F.C.D. Fondachelli);

Sig. SEBASTIANO RECUPERO (Calciatore – capitano della F.C.D. Fondachelli);

F.C.D. FONDACHELLI

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^a Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11318/208 pf15-16 SS/pp del 18 aprile 2016, i sigg. Salvatore Munafò, consigliere dirigente accompagnatore e Sebastiano Recupero, calciatore – capitano, della F.C.D. Fondachelli, entrambi per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere in occasione delle gare del 14/03/2015 e 28/03/2015 disputate contro Nuova Azzurra e Duilia e del 22/03/2015 disputata contro Aluntina rispettivamente sottoscritto le distinte di gara, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Antonino Gentile, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la F.C.D. Fondachelli, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Salvatore Munafò;

Una gara di squalifica a carico del sig. Sebastiano Recupero;

Ammenda di € 400,00 a carico della F.C.D. Fondachelli.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di 2^a categoria sopra indicate, nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore il nominativo del tecnico sig. Antonino Gentile (iscritto nell'albo S.T. cod. n° 103.537), non tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i soggetti deferiti omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e

regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Salvatore Munafò;

Una gara di squalifica a carico del sig. Sebastiano Recupero;

Ammenda di € 300,00 a carico della F.C.D. Fondachelli.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 85/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ALBERTO IMPELLIZZERI (Presidente A.S.D. Akron Savoca);

Sig. ONOFRIO UCCHINO (Vice Presidente della A.S.D. Akron Savoca);

A.S.D. AKRON SAVOCA

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^a Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11221/79 pf15-16 SS/pp del 15 aprile 2016, i sigg. Alberto Impellizzeri, quale Presidente e Onofrio Ucchino, quale Vice Presidente, della A.S.D. Akron Savoca, entrambi per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere in occasione delle gare del 08/03/2015 e del 14/03/2015 disputate contro Inter G.E. e Savoca, rispettivamente sottoscritto le distinte di gara, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Sebastiano Perrone, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Akron Savoca, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Alberto Impellizzeri;

Mesi due di inibizione a carico del sig. Onofrio Ucchino;

Ammenda di € 500,00 a carico della A.S.D Akron Savoca.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di 2^a categoria sopra indicate, nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore il nominativo del tecnico sig. Sebastiano Perrone (iscritto nell'albo S.T. cod. n° 108.301), non tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i soggetti deferiti omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità diretta ed oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sigg. Alberto Impellizzeri, presidente all'epoca dei fatti;
mesi uno di inibizione a carico del sig. Onofrio Uccino;
Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Akron Savoca.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 87/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANTONIO NAPOLI (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. San Sebastiano);

A.S.D. SAN SEBASTIANO

Stagione sportiva 2013 / 2014 – Eccellenza

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11110/540 pf15-16 GC/vdb del 13 aprile 2016, il sig. Antonio Napoli, quale Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. San Sebastiano, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per avere omesso ogni controllo e la dovuta vigilanza sull'operato dei propri collaboratori sigg. Giuseppe Buscemi e Antonio Monterosso, rispettivamente Vice Presidente e Direttore Generale della Società indicata, in occasione del tesseramento dell'allenatore della prima squadra sig. Giovanni De Leo per la stagione sportiva 2013/2014.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. San Sebastiano, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Antonio Napoli;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. San Sebastiano.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che il sig. Antonio Napoli, Presidente della Società deferita all'epoca dei fatti, omettendo ogni controllo e la dovuta vigilanza sull'operato dei sopra indicati collaboratori, consentiva loro di riconoscere al tecnico sig. Giovanni De Leo, in occasione del tesseramento per la stagione sportiva di Eccellenza regionale 2013/2014, un compenso che altrimenti egli stesso non avrebbe riconosciuto. Ciò è emerso all'esito di una vertenza instaurata dall'allenatore citato dinanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, che ha accolto il ricorso dell'istante, rilevando tuttavia la difformità della firma del Presidente apposta sul contratto economico intercorso, rispetto a quella dal medesimo Presidente apposta sui verbali di audizione.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dall'indicata norma di disciplina, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, che appare equo contenere come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Antonio Napoli;

Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. San Sebastiano.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 527/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GABRIELE FESTONE (Presidente all'epoca dei fatti);

A.S.D. GEAR SPORT

Calciatori sigg. Filippo Azzolina, Andrea Berretta, Andrea Paolo Savoca, Mattia Pio Zingale e Filippo La Mattina (tesserati per la A.S.D. Gear Sport all'epoca dei fatti).

Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di C5 serie C2.

Con nota dell'11 aprile 2016 prot. 10958/454 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito l'indicata Società, il Suo Presidente sig. Gabriele Festone e i citati calciatori, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva, sia pure dal 01/07/2014 fino al 04/01/2015, data di nuova acquisizione dei certificati medici richiesti.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Gear Sport, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e calciatori.

Le parti deferite si sono presentate, personalmente o per delega, all'udienza dibattimentale del 24/05/2016, chiedendo rinvio per la ricerca e la produzione dei certificati medici relativi ai periodi mancanti.

Successivamente la Società deferita ha fatto pervenire i certificati medici attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica dei predetti calciatori deferiti, con decorrenza dal 01/07/2014 al 30/06/2015.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale, preso atto, si è rimessa alle decisioni di questo Tribunale Federale Territoriale, il quale, rilevato che i calciatori deferiti avevano preventivamente acquisito i certificati medici attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica, anche per i periodi indicati in deferimento dalla Procura Federale,

P.Q.M.

dispone prosciogliersi tutte le parti deferite.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07 giugno 2016

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti